Emanuele Bove - Michele Novielli
Avvocati
Viale Vaticano, 46 – ROMA (RM)
Via Abate Gimma, 265 – BARI (BA)
Piazza Armando Diaz, 29 – BITETTO (BA)
Tel. / Fax 0804031620

Emanuele Bove
Firmato digitalmente da Emanuele Bove
Data: 2022.04.21 13:45:23 +02'00'

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. — ROMA

Appello cautelare

Per l'Aspirante Allievo Maresciallo della Guardia di Finanza, sig. **PENTASSUGLIA RICCARDO**, nato a Francavilla Fontana (BR), il 7.5.1994, residente in Francavilla Fontana (BR), Via Di Summa 164, Codice Fiscale PNTRCR94E07D761Q, dall'avv. Emanuele Bove (C.F. BVOMNL68C16H501J) e dall'avv. Michele Novielli (C.F. NVLMHL83E31A662P), giusta procura in calce al presente atto, presso il cui Studio in Roma (RM), viale Vaticano n.46 (Studio Proietti - Bove) e Bitetto (Ba), alla Piazza Armando Diaz n. 29 elettivamente domicilia ai fini del presente procedimento.
I difensori dell'appellato dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta certificata agli indirizzi pec *emanueleboveavvocato@legalmail.it* e *novielli.michele@avvocatibari.legalmail.it*, risultanti dai Registri Giustizia ed a mezzo fax al numero 080/4031620

appellante

contro

- il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro / legale rapp.te p.t., sedente in via Venti Settembre n. 97, Roma, C.F. 80415740580,
- il **COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**, in persona del Comandante Generale / legale rapp.te p.t., sedente in Viale XXI Aprile 51, Roma, C.F. 80194230589,
- l'**ISPETTORATO PER GLI ISTITUTI SUPERIORI DI ISTRUZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA**, in persona dell'Ispettore Generale p.t., sedente in Via della Luce 35, Roma,

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati, ex art. 11 R.D. 1611/1933, presso l'Avvocatura medesima in Roma via dei Portoghesi n.12;

appellati

nonché nei confronti

del sig. **GIUSEPPE PENNISI,** nato a Catanzaro (CZ) il 12/09/1996, C.F: PNNGPP96P12C352L, residente in via Milazzo 9/g, Catanzaro, 88100

controinteressato

per la riforma

dell'ordinanza del **T.A.R. LAZIO, ROMA, Sez. Seconda TER, del 24.2.2022, n. 01165/2022** (all. A), pubblicata il 24.2.2022, non notificata, emessa nell'ambito del giudizio R.G. 5803/2021 REG.RIC., che ha respinto l'istanza cautelare presentata dall'appellante nell'ambito del giudizio avviato per l'annullamento:
a) della determinazione del Generale Ispettore dell'Ispettorato per gli Istituti Superiori di Istruzione della Guardia di Finanza, n. Prot: 0037026/2021 del 29.03.2021, conosciuta il giorno 29.3.2021 (all. 1), avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal sig. Pentassuglia avverso la comunicazione, datata 10

febbraio 2021, conosciuta in pari data (all. n. 2), e del giudizio di inidoneità ivi contenuto con cui il Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, ha ritenuto il sig. Pentassuglia non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza, per "*ERNIA DISCALE L4-L5 ACCERTATA SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZONE CLINICO-ANAMNESTICA E DEGLI ESAMI STRUMENTALI PRODOTTI DAL CANDIDATO DI CUI AL TITOLO XX LETTERA a) N. 228 DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*", e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo per l'appellante, ancorché dal medesimo non conosciuto;

b) di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso con quello impugnato, ancorché non conosciuto e comunque lesivo, ed in particolare:

- della comunicazione, datata 10 febbraio 2021, conosciuta in pari data (all. n. 2), e del giudizio di inidoneità ivi contenuto con cui il Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, ha ritenuto il sig. Pentassuglia non idoneo al servizio per "*ERNIA DISCALE L4-L5 ACCERTATA SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZONE CLINICO-ANAMNESTICA E DEGLI ESAMI STRUMENTALI PRODOTTI DAL CANDIDATO DI CUI AL TITOLO XX LETTERA a) N. 228 DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*";
- delle "osservazioni formulate dal Centro di Reclutamento, in merito al contenzioso de quo, con foglio n.34092/1410 in data 23 marzo 2021", menzionate nella determinazione del Generale Ispettore dell'Ispettorato per gli Istituti Superiori di Istruzione della Guardia di Finanza, n. Prot: 0037026/2021 del 29.03.2021 ma di contenuto ignoto al sig. Pentassuglia;
- del contenuto e delle risultanze degli accertamenti svolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza il 9.2.2021, menzionati nella determinazione del Generale Ispettore dell'Ispettorato per gli Istituti Superiori di Istruzione della Guardia di Finanza, n. Prot: 0037026/2021 del 29.03.2021 ma di contenuto ignoto all'appellante;
- ove occorra della nota di trasmissione n. prot. 000347030/2021 del 29.3.2021 conosciuta in pari data (all. 3);
- di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi.

Esposizione dei fatti e delle vicende del giudizio di primo grado

- con apposita domanda, l'odierno deducente chiedeva di essere ammesso a partecipare al Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 930 allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza;
- ammesso alla partecipazione al concorso, il sig. Pentassuglia superava brillantemente tutte le prove, veniva validamente collocato nella graduatoria finale e veniva dichiarato vincitore del concorso;
- indi, nel corso della visita medica di incorporamento, in data 10.2.2021, il Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, ha ritenuto il deducente non idoneo al servizio per "*ERNIA DISCALE L4-L5 ACCERTATA SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZONE CLINICO-*

ANAMNESTICA E DEGLI ESAMI STRUMENTALI PRODOTTI DAL CANDIDATO DI CUI AL TITOLO XX LETTERA a) N. 228 DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA" (all. n. 1);

- all'atto della visione dello stesso documento subito lo scrivente verificava che l'atto presentava delle incongruenze.

Il sig. Pentassuglia, pertanto, impugnava e contestava il provvedimento datato 10.2.2021, con apposito ricorso gerarchico (all. n. 4) indirizzato al Generale Ispettore dell'Ispettorato per gli Istituti Superiori di Istruzione della Guardia di Finanza;

- inaspettatamente, in data 29.3.2021, veniva comunicato all'appellante il contenuto della del Generale Ispettore dell'Ispettorato per gli Istituti Superiori di Istruzione della Guardia di Finanza, n. Prot: 0037026/2021 del 29.03.2021, avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal sig. Pentassuglia.

Il sig. Pentassuglia proponeva istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti impugnati, che veniva discussa in apposita camera di consiglio all'esito della quale, il TAR Lazio, Sede di Roma, disponeva verificazione sulla persona dell'odierno istante (all. n. 5).

Il DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE in ROMA depositava gli esiti della verificazione (all. 6).

L'appellante produceva apposita memoria (all. 7), a mezzo della quale contestava le risultanze della verificazione.

Indi, il TAR LAZIO ROMA, con l'avversata ordinanza, così disponeva: "*Considerato che con ordinanza n. 7539\2021 il Collegio aveva ordinato una verificazione medico-legale in ordine alle patologie riscontrate dall'Amministrazione in sede di procedura concorsuale;*

- che, a tenore della relazione di verificazione depositata dall'organo a tale fine officiato, il ricorrente non risulta idoneo all'ulteriore prosecuzione della procedura;

Rilevato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente nella memoria depositata in vista dell'odierna camera di consiglio, le conclusioni cui è pervenuto il verificatore non appaiono irragionevoli, in quanto evidenziano una causa potenzialmente ostativa all'arruolamento dell'interessato nel caso (che potrebbe, ragionevolmente, verificarsi) di sforzi o posture prolungate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase cautelare.".

Tanto premesso, il pronunciamento cautelare del Giudice di prime cure si evince oltremodo erroneo e ingiusto e, pertanto, se ne invoca la riforma per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

Sin da ora, ci si scusa con l'Ecc.mo Collegio adito se la esposizione che segue dovesse risultare eccessivamente prolissa, ma la compiuta esposizione delle proposte censure rende necessario approfondire, seppur brevemente, taluni concetti ritenuti di sicuro rilievo per le ragioni dell'appellante.

I. ERRONEITÀ DELLA ORDINANZA PER NON AVER POSITIVAMENTE VALUTATO LA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS CHE ASSISTE IL MOTIVO DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO PRINCIPALE:

Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241. Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2. Eccesso di potere per inosservanza del DECRETO 4 giugno 2014 Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

Mancato rilievo del vizio di motivazione in quanto contraddittoria, apodittica e sommaria, nonché palesemente viziata da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e da eccesso di potere per travisamento. Difetto assoluto di istruttoria.

Malgoverno del processo.

Contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza gravata.

Error in iudicando del primo Giudice per le errata percezione e valutazione delle risultanze della disposta verificazione.

La gravata ordinanza emessa dal TAR ROMA deve censurarsi in quanto il primo Giudice non solo ha erroneamente interpretato ed applicato al caso dell'odierno appellante la disciplina, anche di carattere amministrativo, summenzionata, non avendo rilevato il palese difetto di istruttoria, il grave eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché le evidenti genericità, contraddittorietà e carenza della motivazione dei provvedimenti gravati ma, anche e soprattutto, per non aver correttamente rilevato la lacunosità degli accertamenti eseguiti in sede di verificazione e la solare irrazionalità delle risultanze del celebrato adempimento istruttorio.

Più esattamente.

Il primo Giudice ha così motivato la reiezione della istanza cautelare del sig. Pentassuglia: "- *che, a tenore della relazione di verificazione depositata dall'organo a tale fine officiato, il ricorrente non risulta idoneo all'ulteriore prosecuzione della procedura;*

Rilevato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente nella memoria depositata in vista dell'odierna camera di consiglio, le conclusioni cui è pervenuto il verificatore non appaiono irragionevoli, in quanto evidenziano una causa potenzialmente ostativa all'arruolamento dell'interessato nel caso (che potrebbe, ragionevolmente, verificarsi) di sforzi o posture prolungate;" (cfr. pagg. 2 della gravata ordinanza).

<u>Ebbene, il sopra riportato passaggio della gravata ordinanza appare ingiusto ed erroneo ed altrettanto censurabili appaiono le conclusioni cui è pervenuto il TAR ROMA, sicché si invoca la totale riforma del provvedimento giurisdizionale impugnato.</u>

L'istanza cautelare proposta con il ricorso principale dal sig. Pentassuglia, infatti, andava dunque accolta, stante la evidente illegittimità degli atti impugnati in primo grado.

<u>Tutto ciò, però, è clamorosamente sfuggito al primo Giudice.</u>

Con maggior impegno esplicativo, si evidenzia che il sig. Pentassuglia aveva affidato l'accoglimento del proprio ricorso al di seguito riportato motivo di censura: "*Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241. Insufficiente motivazione. Eccesso di potere per sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione del D.M. 17 maggio 2000, n. 155, recante Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (G.U. 15 giugno 2000, n. 138) e ss.mm.. Eccesso di potere per inosservanza del DECRETO N. 61772 DEL 25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.*

L'art. 3 comma 1 L. 241/1990, dispone, come è noto, che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Ebbene, nel caso di specie, si riscontrano, di contro, i vizi gravi della carenza, astrattezza, insufficienza e perplessità della motivazione del provvedimento impugnato.

Tali vizi rilevano, in tutta la loro gravità, in quanto sintomatici del mancato rispetto, da parte della P.A., nelle sue scelte, delle regole di buona amministrazione ed ingenera fondati dubbi sull'effettivo perseguimento dei fini pubblicistici.

Infatti, gli stessi canoni di ragionevolezza, coerenza e logicità volti ad indirizzare e presidiare ogni tipo di scelta, e, a maggior ragione, quelle amministrative finalizzate alla cura di interessi pubblici, e la fondamentale esigenza pubblicistica di assicurare, attraverso il principio di imparzialità sancito dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento in situazioni similari e di attingere ai più alti livelli di giustizia sostanziale nella ponderazione comparativa di interessi, se disattesi – così come è avvenuto nel caso in parola - dall'amministrazione sono suscettibili di censura giurisdizionale soprattutto ove tale violazione emerga dalla motivazione dell'atto o dalla sua correlazione con gli atti procedimentali richiamati o con quelli adottati in precedenza.

Trattandosi di principi, canoni e regole non giuridiche dell'agire discrezionale la loro violazione, pur non risolvendosi nel vizio di violazione di legge, costituisce serio e grave indizio del fatto che la scelta comparativa della P.A. non sia stata operata nel

rispetto delle garanzie necessarie ad indirizzarla verso gli obiettivi voluti dalla norma.
E questo, come autorevole dottrina ha sancito, integra gli estremi non soltanto del cd. eccesso di potere per irragionevolezza, insufficienza motivatoria, ma pure dell'eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
Infatti, la motivazione riveste un ruolo essenziale nell'ambito del provvedimento amministrativo in quanto esprime i motivi che ne giustificano l'adozione e ne esprimono il profilo teleologico.
Essa si risolve nell'illustrazione dei motivi posti a fondamento delle scelte amministrative e riflette l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione di ogni provvedimento. L'esigenza della esplicazione dell'iter logico che è alla base delle scelte comparative della P.A. va rinvenuta, tra l'altro, sia nel principio di trasparenza dell'azione amministrativa che in quello di garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa.
La motivazione, pertanto, deve indicare, ai sensi della L. 241/90, affinché il provvedimento amministrativo possa ritenersi legittimo "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione".
Nell'ambito del potere discrezionale, l'amministrazione è tenuta a dettare con il provvedimento la regola del caso concreto, attraverso la ponderazione complessiva di più interessi. Al fine di garantire la correttezza delle scelte comparative e di evitare il rischio che un potere funzionale, quale quello pubblico, possa trasformarsi in un potere libero e perciò arbitrario, è predisposto il meccanismo di procedimentalizzazione dell'attività amministrativa di cui alla L. 241/1990.
In questo modo, la funzione pubblica, cioè la traduzione del potere amministrativo in atto, deve svolgersi attraverso il procedimento che, costituisce il luogo deputato all'acquisizione, alla valutazione e alla parametrazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione, nel quale avviene la conseguente scelta della soluzione ritenuta maggiormente rispondente al fine pubblico affidato alle cure dell'autorità procedente.
Tanto premesso in via generale, con specifico riguardo all'accertamento dei requisiti psico – attitudinali ai fini del reclutamento nella Guardia di Finanza (così come per le altre Forze Armate, quali l'Esercito, la Polizia di Stato e i Carabinieri), pur costituendo tale attività tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, essa non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo tutte le volte in cui sia inficiata da travisamento di fatto o da un'evidenti illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 22 febbraio 2004, n. 719), fermo restando, in ogni caso, che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte.
Più esattamente, ha chiarito il TAR LAZIO - ROMA che "i giudizi delle commissioni mediche sono suscettibili di verifica da parte dei giudice amministrativo in sede di legittimità non solo quando si palesano affetti da contraddittorietà o illogicità o

irrazionalità ma anche quando emerga un'incompleta o non corretta assunzione dei fatti, eventualità che nel campo degli accertamenti tecnico - sanitari chiama in causa anche quegli accertamenti radiologici, istologici, e quanti altri la scienza medica in un certo momento del suo sviluppo richieda per diagnosticare una malattia o uno stato morboso. (Nella specie, si trattava di accertare se il partecipante ad un concorso di accesso al corpo di polizia penitenziaria avesse l'idoneità fisica, psichica e attitudinale a tale servizio, secondo quanto previsto dal d.lg. 30 ottobre 1992 n. 443)" (T.A.R., (Lazio), sez. I, 02/07/2001, n. 5838).

Ciò premesso, nel caso di specie, l'impugnato giudizio di inidoneità, risulta essere manifestamente erroneo, irragionevole ed arbitrario, anche, e soprattutto, perché fondato su una istruttoria del tutto carente e lacunosa.

Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che prescrive il D.M. 17 maggio 2000, n. 155, recante Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (G.U. 15 giugno 2000, n. 138) e ss.mm., che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza, tra le altre, le seguenti imperfezioni e infermità:

"20. Apparato locomotore (...) a) Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o di limitazioni funzionali".

Specifica, poi, il Decreto N. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Titolo XX lettera a) n. 228 (all. n. 5), che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza:

a) "Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o di limitazioni funzionali, tra cui:

(...)

228 le ernie discali ed i loro pregressi trattamenti chirurgici".

Come emerge dall'esame del dato testuale della normativa surrichiamata, a costituire cause di non idoneità per l'accesso ai ruoli del personale della Guardia di Finanza non sono le ivi elencate infermità ed imperfezioni in sé considerate, bensì solo quelle che siano "causa di dismorfismi o di limitazioni funzionali".

La citata normativa contiene, quindi, una previsione generica, includendo tra le cause di inidoneità tutte quelle infermità ed imperfezioni dell'apparato locomotore che determinino alterazioni funzionali e fisiognomiche.

Ciò premesso, occorre rilevare che il giudizio formulato in data 10.2.2021 nel caso de quo dal Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, pur avendo menzionato il tipo di patologia per la quale il ricorrente si ritiene affetto, si è limitato a ritenere tale condizione quale causa di inidoneità, mediante un mero rinvio al succitato Titolo XX lettera a) n. 228 dell'allegato 1 al Decreto N. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, omettendo specificamente di accertare e motivare in ordine alle

specifiche caratteristiche della patologia ai fini della definizione della rilevanza della menomazione decisiva per lo svolgimento del servizio nella Guardia di Finanza.
Di contro, come evidenziato, dalle normative appena richiamate, emerge, infatti, che non tutte le alterazioni possono ritenersi incluse tra le cause di inidoneità, dovendosi ritenere tali soltanto quelle caratterizzate estese o gravi o che per sede o natura determinino dismorfismi o alterazioni dell'apparato locomotore.
Ebbene, sul punto, occorre chiarire che le patologie affliggenti l'odierno deducente, ove effettivamente esistenti, non hanno determinato alcun dismorfismo o alterazione dell'apparato locomotore e, in particolare, della colonna vertebrale di questo osservante.
Tutto ciò, però, è sfuggito tanto al Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza quanto al Generale Ispettore dell'Ispettorato per gli Istituti Superiori di Istruzione della Guardia di Finanza.
Infatti, risulta che il Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza non si è dato carico di verificare, in base alla norma richiamata, se la patologia riscontrata presentasse i caratteri della gravità, dell'estensione rilevante tali da determinare dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare, né, comunque nel provvedimento oggi impugnato è contenuta alcuna indicazione in ordine a tale essenziale circostanza.
Eppure, il Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza non poteva ignorare il granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "il giudizio di inidoneità allo svolgimento delle funzioni di polizia deve essere sorretto da un adeguato corredo motivazionale necessario a rendere intelligibile al destinatario del provvedimento in esame, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua esclusione dalla procedura selettiva" (tra le tante, T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 11/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep.11/11/2011), n. 8699).
Di tale onere, nel presente caso, il Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza non si è assolutamente dato carico, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità formulato nei riguardi del ricorrente deve ritenersi irreparabilmente inficiato dal dedotto difetto di motivazione e da carenza d'istruttoria.
Da ciò deriva, come diretta ed inevitabile conseguenza, la illegittimità anche del provvedimento che ha deciso il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, nella misura in cui l'Autorità investita della funzione giustiziale ha acriticamente sovrapposto le proprie conclusioni a quelle, inaccettabili, dell'avversato giudizio di inidoneità.
Le arbitrarietà ed illogicità dei provvedimenti avversati appaiono ancor più evidenti se solo si considerino i risultati dei test medici, cui è stato sottoposto l'odierno ricorrente in sede di prova concorsuale.
In particolare, si eccepisce che nessuno degli accertamenti concorsuali de quibus ha evidenziato alcun deficit funzionale dell'organo interessato dagli esiti riscontrati.
Eppure nel giudizio di inidoneità del 10.2.2021 e nel provvedimento con cui si è concluso il ricorso gerarchico del 29.3.2021 non è dato scorgersi alcun cenno a tali

risultanze, come sarebbe stato, invece, giusto attendersi visto che il giudizio di inidoneità contraddice palesemente le risultanze acquisite nel corso degli accertamenti concorsuali effettuati sul ricorrente.
Ove quanto sin qui esposto non fosse sufficiente a dimostrare l'assoluta illegittimità dell'avversato giudizio di inidoneità, si evidenzia anche che l'odierno ricorrente, nell'ambito del concorso di cui trattasi, superava brillantemente le prescritte prove di efficienza fisica.
Queste, in particolare, sono consistite in una serie di esercizi ginnici da ginnici, da superare in sequenza: ebbene, anche tali prove sono state superate dallo scrivente, e ciò a conferma della propria piena idoneità psico-fisica.
Ben difficilmente l'odierno istante avrebbe potuto eseguire gli esercizi di cui trattasi che, come noto, comportano un rilevante carico di sforzo sulla colonna vertebrale.
Anche tale incontestabile fatto è stato totalmente ignorato tanto dal Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, nell'emettere il contestato giudizio di inidoneità, quanto dal Generale Ispettore dell'Ispettorato per gli Istituti Superiori di Istruzione della Guardia di Finanza nel respingere il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente.
Ove quanto sin qui esposto non fosse sufficiente a comprovare la fondatezza delle censure oggi proposte dal sig. Pentassuglia, si evidenzia che, ad ulteriore smentita del giudizio espresso, soccorre certificazione apposita certificazione medica rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale BR, Presidio ospedaliero di Francavilla Fontana U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia (all. n. 6), in data 16.2.2021, ove si attesta, in maniera inequivocabile, l'assenza di deficit sensitivo-motori in capo all'odierno istante.
Viepiù che anche la stessa documentazione "clinico-anamnestica e degli esami strumentali prodotti dal candidato" (all. n. 7), cui si fa riferimento nell'avversato giudizio di non idoneità, non è dato leggersi alcun cenno a limitazioni funzionali e/o dismorfismi.
Ma vi è di più.
Proprio per fugare qualsivoglia dubbio in ordine alla assenza della condizione di inidoneità erroneamente rilevata dalla p.a. intimata, il ricorrente si è sottoposto a visita specialistica neurochirurgica presso la ASL BRINDISI, P.O. "A. PERRINO", U.O. NEUROCHIRURGIA, chiedendo, nel contempo, una valutazione della documentazione medica alla base dell'avversato giudizio di inidoneità (all. 8).
Ebbene, le conclusioni cui sono pervenuti i sanitari dell'Ospedale Perrino di Brindisi sono inequivocabili e le si riportano pedissequamente: "In data 31 marzo u.s. ho visitato il Paziente ed ho valutato la documentazione sanitaria costituita da RNM del rachide lombare eseguita in data 14.12.2020.
L'esame neuroradiologico attesta esclusivamente la presenza di modeste discopatie, con comunque discreta idratazione discale, interessanti il rachide.
Dette condizioni sono di normale riscontro negli esami a pazienti di 25-30 anni.
Si valuta inoltre l'assenza di ernie del disco lombari.
La valutazione neurologica non ha evidenziato segni di radicolopatia.
Non è assolutamente indicato un trattamento chirurgico.

La condizione attualmente presente non pone limite alcuno a movimenti e sforzi fisici. La sintomatologia comparsa nel febbraio u.s. 4 da ricondursi, a parere del sottoscritto, ad un banale interessamento muscolare verosimilmente determinato dal poco esercizio e dal movimento a freddo".
Anche dal profilo testé enucleato emerge l'evidente illegittimità del provvedimento di inidoneità avversato che oltre ad essere incoerente con i risultati delle prove fisiche e degli accertamenti clinici condotti nell'ambito della procedura de qua, è palesemente contraddetto dalla documentazione posta alla base del medesimo avversato giudizio.".
In altri, termini, il sig. Pentassuglia, con specifiche e circostanziate eccezioni e censure, contestava in radice la legittimità del provvedimento di inidoneità, eccependo, in definitiva, la radicale inattendibilità dei rilievi e degli esami effettuati presso il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.
Ebbene, il Giudice di primo grado ha incredibilmente rigettato l'istanza cautelare del sig. Pentassuglia sul presupposto che "*le conclusioni cui è pervenuto il verificatore non appaiono irragionevoli, in quanto evidenziano una causa potenzialmente ostativa all'arruolamento dell'interessato nel caso (che potrebbe, ragionevolmente, verificarsi) di sforzi o posture prolungate*".
In altre parole, il Primo Giudice si è acriticamente adagiato sulle conclusioni della espletata verificazione che, però, sono palesemente non condivisibili e, pertanto, anche in questa sede si contestano.
Più esattamente.
La Commissione istituita presso il DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE in ROMA ha sostenuto, infatti, che il Pentassuglia sarebbe affetto da "*discopatie multiple anche di tipo erniario con impegno funzionale*" e che a seguito di ciò, della documentazione prodotta dal Pentassuglia e delle visite sostenute sarebbe stata riscontrata una patologia causa di inidoneità al servizio della Guardia di Finanza.
Tale circostanza, come già esposto in sede di discussione sulla istanza cautelare anche a mezzo di apposite memorie prodotte dall'odierno deducente (all. 7), **non trova riscontro nella documentazione medica del procedimento.**
Nessuno dei documenti medici agli atti asserisce che il Pentassuglia è affetto da un "impegno funzionale" tale da essere ritenuto una patologia invalidante ai sensi del Titolo XX lettera a) n. 228 dell'allegato 1 al Decreto N. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza.
Questo va evidenziato con forza e la richiesta verificazione avrebbe dovuto rilevarlo.
E ciò è ancor più vero se si considera che nemmeno il Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza lo ha affermato nell'avversato giudizio del 10.2.2021.
Il giudizio formulato in data 10.2.2021, infatti, è il seguente: "*ernia discale L4-L5 accertata sulla base della documentazione clinico-anamnestica e degli esami strumentali prodotti dal candidato di cui al titolo XX lettera a) n. 228 dell'allegato 1*

al decreto n. 61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza".

Non vi è alcuna menzione a dismorfismi e/o deficit funzionali.

Tale evidenza è incontrovertibilmente emersa in sede di verificazione allorché il Capo Servizio Ortopedico, Ten. Col. De Astis, ha accertato: "***all'esame obiettivo del rachide L/S non si riscontrano: segni vertebrali, segni neurologici*** (…)".

Come poi si sia pervenuti alla diagnosi di "impegno funzionale" è cosa ardua a comprendersi.

Tutto ciò, però, è clamorosamente sfuggito al TAR ROMA.

Ma non è tutto.

A conferma della palese incongruenza delle conclusioni cui sono pervenuti gli Ufficiali sanitari della Commissione istituita presso il DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE in ROMA si richiama la certificazione medica rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale BR, Presidio ospedaliero di Francavilla Fontana U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia (all. n. 6 al ricorso), in data 16.2.2021, ove si attesta, in maniera inequivocabile, **l'assenza di deficit sensitivo-motori in capo all'odierno istante.**

Viepiù che anche la stessa documentazione "clinico-anamnestica e degli esami strumentali prodotti dal candidato" (all. n. 8), cui si fa riferimento nell'avversato giudizio di non idoneità, **non è dato leggersi alcun cenno a limitazioni funzionali e/o dismorfismi.**

Inoltre, il Pentassuglia si è sottoposto a visita specialistica neurochirurgica presso la ASL BRINDISI, P.O. "A. PERRINO", U.O. NEUROCHIRURGIA, chiedendo, nel contempo, una valutazione della documentazione medica alla base dell'avversato giudizio di inidoneità (all. 9).

Ebbene, le conclusioni cui sono pervenuti i sanitari dell'Ospedale Perrino di Brindisi sono inequivocabili e le si riportano pedissequamente anche in questa sede: "*In data 31 marzo u.s. ho visitato il Paziente ed ho valutato la documentazione sanitaria costituita da RNM del rachide lombare eseguita in data 14.12.2020.*

L'esame neuroradiologico attesta esclusivamente la presenza di modeste discopatie, con comunque discreta idratazione discale, interessanti il rachide.

Dette condizioni sono di normale riscontro negli esami a pazienti di 25-30 anni. Si valuta inoltre l'assenza di ernie del disco lombari.

La valutazione neurologica non ha evidenziato segni di radicolopatia.

Non è assolutamente indicato un trattamento chirurgico.

La condizione attualmente presente non pone limite alcuno a movimenti e sforzi fisici.

La sintomatologia comparsa nel febbraio u.s. 4 da ricondursi, a parere del sottoscritto, ***ad un banale interessamento muscolare*** *verosimilmente determinato dal poco esercizio e dal movimento a freddo*".

Inspiegabilmente, però, la documentazione clinica prodotta dal sig. Pentassuglia in sede di ricorso e trasmessa dal medesimo appellante in adempimento alla ordinanza del 23.6.21 (all. 10) **non è stata integralmente valutata**, ma in sede di verificazione è stata valutata solo la RMN del 14.12.2020.

Anche di questa grave lacuna il TAR ROMA non ha minimamente tenuto conto.

Ove ciò non fosse sufficiente, si evidenzia che successivamente al deposito della verificazione il sig. Pentassuglia si è sottoposto ad ulteriori visite specialistiche che hanno confermato la totale assenza di condizioni di inidoneità in capo al sig. Pentassuglia.
In particolare, in data 9.2.2022 il sig. Pentassuglia si è sottoposto a visita specialistica Ortopedica presso l'Ospedale MATER DEI di Bari (all. 11), che ha così concluso: "*EO: clinicamente assenza di sintomi riconducibili a discopatie o radicolopatie. Buona l'articolarità in tutti i piani di movimento. Il paziente presenta solo strumentalmente segni di DISCOPATIA senza alcuna ripercussione clinica*".
Alle medesime conclusioni perviene altro insigne specialista che ha rivisitato il Pentassuglia in data 16.2.22 (all. 12).
Ancor più dirimente il parere rilasciato in data 15.2.22 dall'Azienda Sanitaria Locale Lecce, Unità Operativa Complessa di Neuroradiologia ed Interventistica "OSPEDALE "VITO FAZZI" (all. 13), che così conclude: "*In riferimento alla diagnosi formulata dalla verificazione degli ufficiali medici della Cecchignola, avendo visionato in consulenza Neuroradiologica l'esame RM del rachide lombo-sacrale del 14/12/20 non si evidenziano discopatie multiple patologiche di tipo erniario a carico degli spazi inter-somatici in esame.*
Non apprezzabili peraltro segni di conflitto disco-radicolare".
Tale parere evidenzia, altresì, l'incompletezza delle indagini svolte in sede di verificazione.
Si legge, infatti, nella citata consulenza *"che l'esame RM suddetto espletato in altra sede su apparecchiatura a basso campo con configurazione aperta e campo di vista ridotto, risulta inappropriato per la valutazione del rachide come da raccomandazioni societarie che ne prevedono lo studio mediante apparecchiature RM ad alto campo.* ***Si consiglia dunque appropriata rivalutazione RM rachide lombo-sacrale senza mdc con apparecchiatura ad alto campo*** *(come da raccomandazioni societarie)*".
Tali approfondimenti non risultano essere stati condotti in sede di verificazione, nonostante l'ordinanza ammissiva della verificazione emessa dal TAR ROMA avesse dato piena facoltà all'Autorità investita della verificazione di sottoporre a "nuovo accertamento" il sig. Pentassuglia.
Sicchè, l'odierno deducente, visto il contenuto del provvedimento giurisdizionale oggi gravato, si è fatto carico di sottoporsi anche ai ridetti ulteriori specifici accertamenti diagnostici che hanno confermato viepiù la piena fondatezza della tesi dal medesimo sostenuta.
Più esattamente.
Il sig. Pentassuglia, in data 5.3.2022, si è sottoposto presso l'Azienda Sanitaria Locale Lecce, Unità Operativa Complessa di Neuroradiologia ed Interventistica "OSPEDALE "VITO FAZZI" (all. 14), a RM LOBO-SACRALE, esame eseguito senza mezzo di contrasto, **"*mediante sequenze multiplanari TSE, STIR e FFE*"**, che così conclude:
"*Metameri normo-allineati e conservati in altezza, di regolare segnale.*

Si apprezza vertebra di transizione a livello 1-5, a cui si associa consensuale ampliamento del recesso adiposo epidurale a ridosso del muro somatico posteriore come per normale variante anatomica.
Dischi inter-somatici conservati in ampiezza.
Non apprezzabili protrusioni discali nè impronte sul sacco durale e sulle radici della cauda.
Non alterazioni di segnale del midollo in esame e del cono-cauda. Canale centrale di regolare ampiezza e segnale.
***CONCLUSIONI quadro nei limiti della norma*".**
Come si vede, sarebbe bastato un attento esame, effettuato con la corretta strumentazione, per confermare la fondatezza dei rilievi proposti dall'odierno appellante.
Cionondimeno, al fine di dissipare anche il benchè minimo dubbio, l'odierno appellante ha sottoposto sia le risultanze della verificazione che quelle degli esami sostenuti in data 7.3.2022, alla valutazione della Azienda Sanitaria Locale Lecce, Unità Operativa Complessa di Neuroradiologia ed Interventistica "OSPEDALE "VITO FAZZI" (all. 15), ottenendo il di seguito riportato parere medico: "*In riferimento alla diagnosi formulata dalla verificazione degli ufficiali medici della Cecchignola, avendo sottoposto il Pz a nuovo esame RM del rachide del rachide lombo-sacrale in data 5/3/22 su apparecchiatura ad alto campo 11.5 Teslal**, non si sono evidenziate discopatie multiple patologiche*** *a carico degli spazi inter-somatici in esame ne segni di conflitto disco-radicolare anche in particolare nelle sequenze secondo il piano assiale.*
Evidenza di vertebra di transizione a livello L5, a cui si associa consensuale ampliamento del recesso adiposo epidurale a ridosso del muro somatico posteriore, che determina anomalo allineamento del muro somatico posteriore e del disco intersomatico L4-L5 e L5-51 che potrebbe mimare una protrusione discale qualora valutato su apparecchio a basso campo di ridotta sensibilità diagnostica, ma che ***riveste tuttavia significato di variante anatomica***".
Nessun dubbio, quindi, circa la perfetta efficienza fisica del sig. Pentassuglia e la palese superficialità delle indagini eseguite in sede di verificazione.
Farraginosità e lacunosità, già eccepite dal sig. Pentassuglia, che sono anche comprovate dal fatto che nella relazione di verificazione non è dato leggersi alcun cenno al fatto che il sig. Pentassuglia ha praticato ginnastica artistica sin dalla tenera età e che, notoriamente, la specifica attività di ginnastica artistica sottopone il fisico a notevole sforzo osteo-muscolo-tendineo che provoca in molti atleti di questa disciplina lombalgie e parestesie degli arti inferiori allorquando manca l'allenamento.
La Commissione istituita presso il DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE in ROMA ha del tutto omesso di considerare che il Pentassuglia ha dovuto fermare la propria attività, che era intensa, a causa della pandemia: alla prima sollecitazione si è avuto il "risveglio" muscolo-tendineo in quella zona non più allenata, quindi con muscolatura abbastanza contratta.
Sicchè prima di addebitare la problematiche occorse al Pentassuglia nel febbraio 2021 alla pretese patologie esistenti, la Commissione istituita presso il DIPARTIMENTO

MILITARE DI MEDICINA LEGALE in ROMA avrebbe dovuto escludere che tali inconvenienti non fossero da considerarsi un fatto meramente episodico, sollecitato da un "insulto" dei muscoli lombari a freddo (stare rigido sull'attenti, marciare, a temperature abbastanza fredde), soprattutto per chi, da atleta, è abituato a intensi riscaldamenti prima delle prestazioni agonistiche.
Ma anche questi aspetti, puntualmente, evidenziati dal sig. Pentassuglia in primo grado **sono stati completamente ignorati dal TAR ROMA.**
Peraltro, il Pentassuglia non ha riferito di pregressi incidenti di tal fatta sicché nulla consentiva di formulare la previsione diagnostica di probabile ripresentarsi delle problematiche patite nel febbraio dell'anno 2021.
Ancora, in maniera del tutto incomprensibile, il parere oggi avversato non è stato redatto nelle immediatezze della visita del 18.11.2021 ma in data 19.1.2022 e solo dopo l'invio, in data 18.1.2022, di sollecito da parte del procuratore del sig. Pentassuglia (all. 16).
Tale anomala conduzione della verificazione ha determinato la oggi avversata frettolosa e non approfondita valutazione del caso.
Viepiù che anche il parametro applicato per la valutazione del sig. Pentassuglia (D.M.17/5/2000 n. 155) risulta desueto o, quantomeno, incompleto, essendo attualmente vigente anche il DECRETO N. 61772 DEL 25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA (all. 17), secondo cui sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza: "*Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o di limitazioni funzionali, (…)*".
Limitazioni e dismorfismi che, lo si ribadisce, non sono stati rilevati in sede di verificazione!!!
In altri termini, dalle risultanze degli accertamenti sanitari effettuati, anche successivamente, nessun tipo di controindicazione al servizio è stata riscontrata non emergendo la sussistenza della causa di non idoneità, posta alla base del provvedimento di esclusione impugnato e, conseguentemente, l'odierno istante si palesa come in possesso del profilo adeguato all'ammissione e prosecuzione della procedura concorsuale.
Da qui l'incongruenza delle conclusioni rassegnate dalla Commissione istituita presso il DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE in ROMA e le conseguenti erroneità ed ingiustizia della ordinanza oggi gravata.
Necessaria, quindi, una rivalutazione del caso del sig. Pentassuglia alla luce dei rilievi e delle osservazioni critiche qui formulate.
L'ordinanza gravata va, dunque, riformata con conseguente accoglimento dell'istanza cautelare proposta dal sig. Pentassuglia, previa celebrazione di nuova verificazione o, ancora, espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del sig. Pentassuglia, onde confortare quanto qui sostenuto ed eccepito **o**, in subordine, **rinvio al TAR ROMA** per la convocazione a chiarimenti della Commissione istituita presso il DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE in ROMA ovvero, se del

caso, la rinnovazione della verificazione o, ancora, lo espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del sig. PENTASSUGLIA RICCARDO.

* * *

II. SUL PERICULUM IN MORA

Sul fumus valga quanto esposto.

Il pregiudizio grave ed irreparabile e l'estrema gravità ed urgenza giustificano l'emissione di tutte le misure cautelari ritenute opportune ed idonee.

La procedura concorsuale ormai è stata ultimata e sono stati avviati i corsi conseguenti.

Da questa circostanza, deriva la imminente ed irreparabile lesione alla sfera giuridica dell'appellante.

Evidente è il fatto che il sig. Pentassuglia sarebbe stato già avviato ai corsi se non fossero intervenuti gli atti illegittimi impugnati col ricorso introduttivo.

L'impugnato giudizio di non idoneità preclude all'appellante lo svolgimento di attività lavorativa, peraltro, nello specifico ambito costituente la sua massima aspirazione personale, con ovvie ed irreversibili ripercussioni negative sul piano patrimoniale e sul piano morale, e con frustrazione di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati.

Tanto, in uno all'evidente fumus boni iuris ampiamente ricavabile dalla trattazione che precede, legittima il sig. Pentassuglia a richiedere, come qui si insiste nel richiedere, e ad ottenere, la riammissione con riserva, consentendogli la presenza a tutte le fasi formative e preparatorie, disponendo ogni ulteriore adempimento istruttorio ritenuto opportuno.

* * *

III. Si insiste nella già formulata istanza di notificazione mediante pubblici proclami.

Le censure proposte dal sig. Pentassuglia interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale e per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori.

Il numero dei controinteressati rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.

Pertanto, si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria dell'Ecc.mo Giudice d'Appello adito.

Ed infatti in materia di concorsi pubblici, ormai è orientamento consolidato (cfr. ordinanza n. 9506 del 7 novembre 2013; decreto del Presidente della Sez. III bis n. 23921/2013; ordinanza n. 1217/2014) ad autorizzare la notifica per pubblici proclami via internet, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso e considerato il sig. PENTASSUGLIA RICCARDO, come sopra difeso e rappresentato,

FA NUOVAMENTE ISTANZA

affinché codesto Ecc.mo Giudice d'Appello Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso principale, del ricorso per motivi aggiunti e del presente atto d'appello per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

* * *

Alla stregua di quanto sin qui illustrato, il sig. PENTASSUGLIA RICCARDO, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che codesto **Ecc.mo Consiglio di Stato voglia riformare l'ordinanza del T.A.R. LAZIO, ROMA, Sez. Seconda TER, del 24.2.2022, n. 01165/2022 (all. A), pubblicata il 24.2.2022, non notificata, emessa nell'ambito del giudizio R.G. 5803/2021 REG.RIC.** e, per l'effetto, previo ogni ulteriore provvedimento ed adempimento, anche istruttorio, ritenuto opportuno, ivi compresa la previa celebrazione di nuova verificazione o, ancora, espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del sig. Pentassuglia, onde confortare quanto qui sostenuto ed eccepito o, in subordine, rinvio al TAR ROMA per la convocazione a chiarimenti della Commissione istituita presso il DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE in ROMA ovvero, se del caso, la rinnovazione della verificazione o, ancora, lo espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del sig. PENTASSUGLIA RICCARDO,

ACCOGLIERE

l'istanza di misura cautelare promossa in primo grado, con ordine all'Amministrazione appellata di sollecita riforma in senso positivo dell'avversato giudizio di inidoneità ovvero, nelle more della celebrazione del giudizio, ordine di immediata ammissione, con riserva, alla prosecuzione dell'iter concorsuale.

Con ogni ulteriore statuizione prevista dalla legge.

Vinte le spese di lite.

Si esibiscono documenti ed atti come da separato foliario.

Salvezze illimitate.

Si dichiara che la presente controversia, avendo a oggetto la proposizione di appello cautelare, è esente dal pagamento del contributo unificato.

Roma, il dì della notifica

avv. Emanuele Bove avv. Michele Novielli